



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 88

Monselice, 28-04-2014

Oggetto: LOTTA CONTRO LA ADES ALBOPICTUS "ZANZARE TIGRE" E LE ALTRE SPECIE DI ZANZARE

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Monselice ha in programma di effettuare anche nel 2014, come già avvenuto negli anni precedenti, gli interventi finalizzati alla lotta contro le zanzare sulle aree pubbliche;

CONSIDERATO che la "Aedes albopictus" (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario, per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive;

RILEVATO che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolte d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della "Aedes albopictus" (zanzara tigre);

VISTA le note del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 17, pervenute in data 19 Luglio 2012 prot. 20760 ed in data 27 e 28 Agosto 2013 prot. 23606 e 23927, aventi per oggetto "Lotta alla zanzara e prevenzione delle infezioni trasmesse da vettori", che evidenzia l'opportunità di emettere, annualmente, una Ordinanza al fine di contrastare il radicamento sul territorio del Comune di Monselice della "Aedes albopictus" (zanzara tigre);

DATO ATTO che il Veneto, ai fini della sorveglianza entomologica, rientra nell'AREA B, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 15.06.2011 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease";

DATO ATTO che è opportuno provvedere ad eseguire idonei interventi di disinfestazione anche contro le altre specie di zanzare presenti sul territorio del Comune di Monselice;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI gli articoli del Capo I° del Regolamento d'Igiene;

ORDINA

a tutta la cittadinanza:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, di lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici:

- di trattare in forma preventiva e periodica le caditoie e i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza, con prodotto disinfestante larvicida, già dal mese di aprile/maggio fino al mese di ottobre, ogni 20 giorni circa;

- di procedere alla disinfestazione repressiva adalticida nel periodo tra aprile e ottobre, in caso di manifeste condizioni di infestazione, della vegetazione a basso fusto e delle aree verdi non oltrepassando i 4 metri di altezza
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- di tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di effettuare due cicli di trattamenti adalticida contro le zanzare svernanti, ognuno distinto in due fasi da eseguire a distanza di 20 gg., uno nel periodo invernale tra ottobre/novembre, l'altro nel periodo primaverile tra marzo e aprile, nei locali caldaia, solai, vani ascensore, camere di ispezione della rete fognaria, vespai, cantine e ambienti similari, eseguibili, in rapporto ai volumi degli ambienti, attraverso l'utilizzo di comuni bombolette insetticide spray e/o avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate;

ai proprietari o detentori (ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità) di scarpate e cigli (stradali e ferroviari), corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, di procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare tutti i ristagni d'acqua occasionali, di procedere alla disinfestazione larvicida e adalticida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, di eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua, di provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adalticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- di procedere ad una periodica disinfestazione larvicida e ad una costante disinfestazione adalticida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività, di coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.), di avere cura nell'evitare la formazione e di provvedere all'eliminazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali;

AVVISA CHE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni

La sanzione per l'inosservanza alle presenti norme, è determinata in un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 250,00.

Il Comando di Polizia Locale di Monselice e le altre autorità cui spetti in base alle disposizioni vigenti in materia cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n°104
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Dr Francesco Lunghi

